

Delibera n.1627 del 28 dicembre 2001

Fornisce il protocollo operativo omogeneo d'intervento

VISTA la legge 4 maggio 1983 n. 184, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;

PRESO ATTO della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale sottoscritta all’Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;

VISTA la legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;

ATTESO che il provvedimento legislativo n. 476/98 comporta necessariamente, fin dalla sua prima applicazione, una sostanziale revisione culturale e organizzativa, sia per la coppia aspirante all’adozione che, contestualmente, per tutti i soggetti impegnati nel percorso adottivo, quali il Tribunale per i minorenni, i Servizi Sociali e Sanitari, gli Enti autorizzati;

CONSIDERATO che la suddetta legge introduce tra le novità più rilevanti l’obbligo per le coppie che hanno ottenuto l’idoneità all’adozione internazionale dal Tribunale per i minorenni di rivolgersi agli Enti autorizzati, iscritti in apposito Albo Nazionale, redatto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 31, comma 1) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000, e che altre significative innovazioni consistono nella collaborazione ed integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari e gli enti autorizzati che si occupano di adozioni internazionali, sia nella fase di preparazione e informazione delle coppie aspiranti all’adozione (art. 29 bis comma 4) che nella fase post-adottiva (art. 34 comma 2);

CONSIDERATO che, rispetto alla precedente normativa, i tempi di indagine da parte dei Servizi e di decisione da parte del Tribunale per i Minorenni risultano notevolmente abbreviati (art. 29 bis, comma 5, e art. 30);

CONSIDERATI i compiti assegnati alle Regioni, ai sensi dell’art.39 bis, comma 1 della legge 31 dicembre 1998 n. 476, secondo il quale le regioni:

1. concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge sopra citata;
2. vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
3. promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

VISTO l’art. 33, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali relativo all’esercizio delle funzioni associate;

PRESO ATTO dell’art. 29 bis, comma 4 della L. 476/98 secondo il quale i servizi socio-assistenziali degli Enti Locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere, svolgono gli adempimenti previsti dalla norma sopra citata;

RITENUTO necessario garantire la rete regionale dei servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalle leggi richiamate, attraverso una forte integrazione socio-sanitaria e tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari della Regione Liguria;

CONSIDERATO quanto previsto dall'accordo della Conferenza permanente tra lo Stato- le Regioni e le Province autonome sancito in data 3 agosto 2000, e il decreto del 1 dicembre 2000 del Dipartimento per gli Affari Sociali- Presidenza Consiglio dei Ministri con il quale è stato assegnato alla Regione Liguria una somma di £. 302.200.620.= allo scopo di sostenere una organizzazione dei servizi territoriali adeguata ai compiti assegnati loro dalla legge stessa nonché attività di informazione e formazione, in attuazione dell'art. 39- bis della L.476/98;

PRESO ATTO del lavoro svolto dal gruppo regionale di studio sull'applicazione dell'art.39 bis, lett. c), L. 31 dicembre 1998 n.476, istituito con decreto del dirigente del Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia n.2340 del 22/10/01 e composto da rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, degli Enti Locali e del Tribunale per i minorenni;

RITENUTO necessario, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39 bis, comma 1, lettera a) della L. n. 476/98, approvare l'allegato A "Indicazioni operative per la riorganizzazione delle équipes territoriali per le adozioni nazionali ed internazionali"

SOTTOLINEATO inoltre di approvare anche gli allegati B) e C), parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto forniscono linee omogenee al territorio regionale per:

1. Protocollo operativo coordinato ai sensi della L. 476/98;
2. Schema per le relazioni predisposte dalle équipes territoriali;

VALUTATA la necessità di verificare ed eventualmente ridefinire dopo un anno di applicazione delle sopra citate direttive, l'assetto organizzativo specificato nell'allegato A;

RITENUTO in base alla D.C.R. n. 65 del 4/12/2001 "Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione di Piani di Zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale 6 luglio 1999, n. 44 recante il Piano Triennale dei Servizi Sociali 1999/2001", di individuare tra i servizi di zona quelli per l'adozione nazionale ed internazionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato del Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai fini degli adempimenti di cui all'art.39 bis, comma 1, lettera a) della L.476/98, l'allegato A) "Indicazioni operative per la riorganizzazione delle équipes territoriali per le adozioni nazionali ed internazionali", l'allegato B "Protocollo operativo coordinato ai sensi della L.476/98, e l'allegato C, "Schema per le relazioni predisposte dalle équipes territoriali", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** l'assegnazione di £. 402.200.620=, di cui £. 302.200.620 sul cap. 5968 "Spese per la realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali nonché per l'avvio delle attività di formazione ed informazione in materia di adozioni internazionali (legge 31/12/1998, n. 476)" e £. 100.000.000 sul cap. 5962 "Ripartizione della quota regionale del fondo per l'infanzia e l'adolescenza (art. 1 l. 28/8/1997, n. 285)", ai Comuni capoluogo di Provincia e al Comune di

Rapallo (in quanto Comune con maggiore popolazione della Conferenza dei Sindaci dell'ASL n. 4) secondo la tabella sottoindicata:

Genova C.F. 00856930102 L. 80.440.124=

Imperia C.F. 00089700082 L. 80.440.124=

Savona C.F. 00175270099 L. 80.440.124=

La Spezia C.F. 00211160114 L. 80.440.124= (di cui L. 60.880.248 sul cap. 5968 e L. 19.559.876 sul cap. 5962)

Rapallo C.F.83003750102 L. 80.440.124=

Tali Comuni esercitano la funzione di capofila sovrazionali, a norma del Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 (sopra citato), per l'organizzazione delle équipes adozioni nazionali ed internazionali e per le attività di informazione e formazione organizzate in collaborazione con il gruppo di studio regionale istituito con decreto del dirigente del Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia n. 2340 del 22/10/01 e composto da rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, degli Enti Locali e del Tribunale per i minorenni;

3. **DI DARE ATTO** che tali Comuni esercitano le attività conseguenti all'organizzazione delle équipes adozioni nazionali e internazionali a favore di tutte le Conferenze dei Sindaci dei rispettivi territori in maniera integrata con le zone ricomprese nel territorio stesso;
4. **DI AUTORIZZARE** la spesa di £. 302.200.620.= sul cap. 5968 del bilancio 2001, che presenta la necessaria disponibilità a favore dei Comuni sopra indicati;
5. **DI AUTORIZZARE** la spesa di £. 100.000.000.= sul cap. 5962 del bilancio 2001 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei Comuni sopra indicati;
6. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 79 della Legge regionale 4 Novembre 1977, n. 42, la somma di L.302.200.620= a favore dei comuni sovraindicati, sul cap. 5968 "Spese per la realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali nonché per l'avvio delle attività di formazione ed informazione in materia di adozioni internazionali (legge 31/12/1998, n. 476)" e £. 100.000.000 sul cap. 5962 "Ripartizione della quota regionale del fondo per l'infanzia e l'adolescenza (art. 1 l. 28/8/1997, n. 285)", ;
7. **DI PROVVEDERE** successivamente alla liquidazione, ai sensi dell'art. 83 della l.r. n. 42/77 e successive modificazioni a favore dei destinatari sopra indicati, delle somme di cui trattasi a carico dei capitoli suddetti, i quali presentano la necessaria disponibilità;
8. **DI DARE ATTO** che il contributo assegnato non è assoggettabile alla ritenuta fiscale ai sensi dell'Art.25 del D.P.R 29/9/73, n. 600.